

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26262 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 16/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 9636-2018 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA _____, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRA PETTI, rappresentato e difeso
dall'avvocato GIOVANNI MANIERI;

- *ricorrente* -

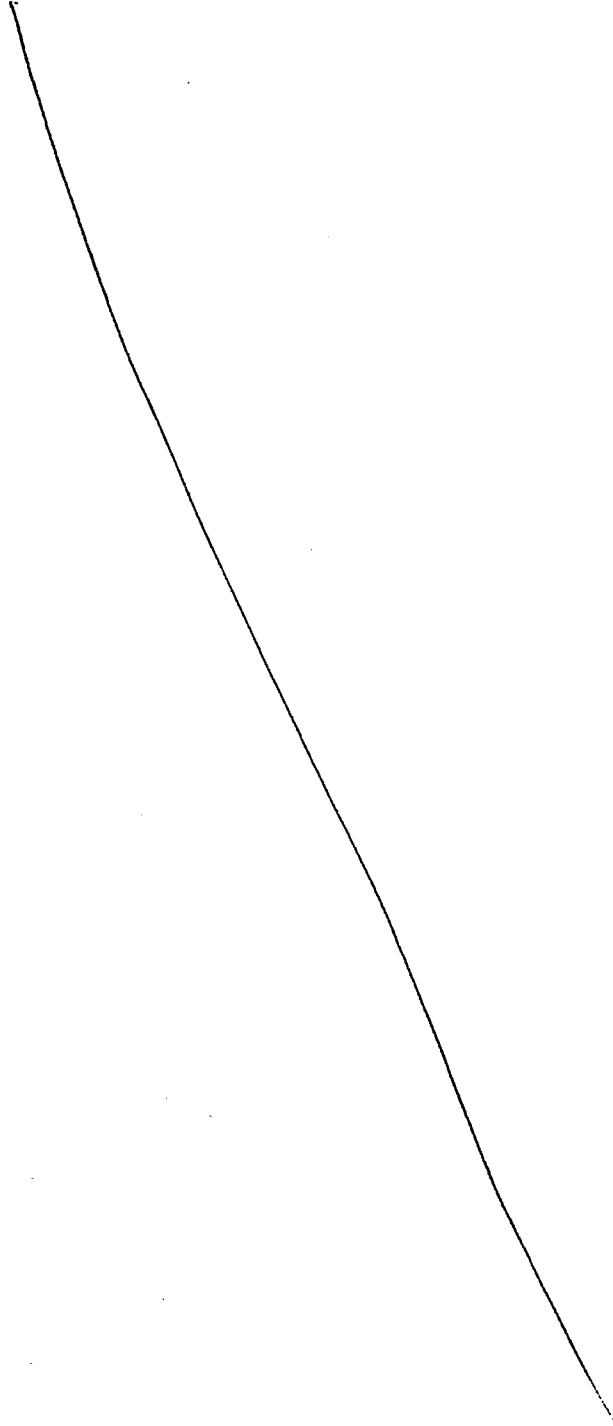
contro

_____, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO FANELLI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1747/2017 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 28/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL'UTRI.



Corte di Cassazione - Conto non ufficiale

Rilevato che, con sentenza resa in data 28/9/2017, la Corte d'appello di L'Aquila, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da _____ e in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha rideterminato (contenendolo nell'importo di euro 5.000) l'entità della condanna pronunciata nei confronti dell'appellante e in favore di _____ per il risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo in conseguenza delle molestie telefoniche di cui la _____ si era resa responsabile nei confronti dell'attore;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base della natura del reato accertato a carico della _____, nonché dei rapporti conflittuali tra le parti in relazione alla separazione coniugale tra le stesse in corso (e dunque del contesto all'interno del quale le molestie si erano andate verificando), la somma equitativamente determinata a titolo risarcitorio potesse contenersi nell'importo di euro 5.000, inferiore a quello liquidato dal primo giudice;

che, avverso la sentenza d'appello, _____ propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.

che _____ resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale contraddittoriamente affermato in motivazione di dover rigettare l'appello, "*con integrale conferma della sentenza appellata*", salvo poi, in accoglimento dello stesso appello, ridurre l'importo del danno riconosciuto in favore del _____, inserendo tale obiettiva contraddittorietà argomentativa nel quadro di una motivazione perplessa e in più

punti contraddittoria in ordine alla disposta riduzione dell'importo risarcitorio determinato;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per essere la corte territoriale incorsa nella violazione del parametro normativo richiamato in ragione del carattere meramente apparente e irriducibilmente contraddittorio della motivazione dettata a fondamento della decisione assunta;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1126 e 2056 c.c., dell'art. 185 c.p. e dell'art. 113 c.p.c., nonché per vizio di motivazione, per avere la corte territoriale illegittimamente esercitato il potere di liquidare equitativamente il danno non patrimoniale, omettendo di esplicitare in modo riconoscibile le ragioni utilizzate ai fini della determinazione dell'importo individuato a titolo risarcitorio;

che tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte – sono manifestamente infondati;

che, preliminarmente, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, al fine di assicurare continuità), il contrasto tra motivazione e dispositivo, suscettibile di determinare la nullità della sentenza, ricorre unicamente là dove incida sull'idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (cfr., *ex plurimis*, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108 - 01);

che, nel caso di specie, dall'intero sviluppo argomentativo della sentenza impugnata emerge in modo inequivoco la volontà del giudice d'appello di procedere, in accoglimento del gravame esaminato, alla rideterminazione (in diminuzione) dell'importo risarcitorio liquidato dal



Corte di Cassazione - prima sezione civile

primo giudice, tanto desumendosi dalla preliminare affermazione della fondatezza del motivo d'appello ("*il motivo è fondato*": cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e dell'asserzione con la quale la stessa corte d'appello ha affermato di voler "*rideterminare in via equitativa le somme dovute a titolo di risarcimento del danno morale in euro 5.000,00*": cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) in forza delle ragioni espressamente richiamate, in conformità a quanto statuito nella parte dispositiva della medesima decisione;

che, ciò posto, l'affermazione incidentalmente caduta nella motivazione della sentenza d'appello (per cui "*l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata*") deve ritenersi tale da costituire un evidente refuso, suscettibile d'essere qualificato alla stregua di un mero errore materiale;

che, con riguardo alla questione concernente l'idoneità della motivazione della sentenza impugnata a integrare gli estremi del c.d. 'minimo costituzionale' ai sensi degli artt. 360 n. 5 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c., varrà osservare come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparando come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del *decisum*;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* posta a fondamento dell'atto,

Corte di Cassazione - Ufficio di Segreteria

poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

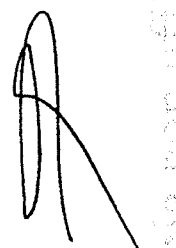
che, in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (*ex plurimis*, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01);

che, ciò posto, nel caso di specie, la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata risulta, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico;

che, infatti, la corte d'appello, ha espressamente sottolineato come gli indici obiettivi costituiti dalla natura del reato accertato a carico della [redacted], nonché dal tenore dei rapporti conflittuali intercorrenti tra le parti (in ragione della situazione di crisi matrimoniale in cui le stesse erano venute a trovarsi), valessero a giustificare una rivisitazione dell'entità del danno liquidato dal primo giudice, ritenendone opportuno, proprio sulla scorta delle ragioni richiamate, un contenimento nell'importo di euro 5.000,00;

che l'*iter* argomentativo così compendiato dal giudice *a quo* vale a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;

che, infine, quanto al preteso illegittimo esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione



Corte di Cassazione - Sezione III - Tribunale di Roma

della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01);

che, nella specie, il giudice *a quo*, nell'aver legato la determinazione dell'importo liquidato alle circostanze costituite dalla natura del reato accertato a carico della , nonché dal tenore dei rapporti conflittuali intercorrenti tra le parti (in ragione della situazione di crisi matrimoniale in cui le stesse erano venute a trovarsi), risulta aver dato conto in modo sufficientemente congruo del peso specifico attribuito ad ognuno degli indici valorizzati, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito (cfr., sul punto, Sez. 3 - , Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01);

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che le difficoltà interpretative imposte dalla natura delle questioni esaminate e il differente tenore delle decisioni di merito valgono a giustificare l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio;

che dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 16/5/2019.

Il Presidente

Raffaele Frasca

Corte di Cassazione - Sezione Civile - 3